

CCXLVI SEDUTA

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 1960

Presidenza del Presidente CERIONI
indi
del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche». (120) (Discussione):

MASIA	4762
MANCA	4764
CINGOLANI	4766
ASQUER	4767
BERNARD	4770
SOTGIU GIROLAMO	4772

Interpellanza e interrogazione (Annunzio) 4757

Legge regionale 16 giugno 1959 concernente: «Disposizioni relative al turismo», rinviata dal Governo centrale. (Continuazione della discussione e riapprovazione):

CONTU, Assessore ai trasporti, viabilità e turismo	4757
(Votazione segreta)	4772
(Risultato della votazione)	4773

La seduta è aperta alle ore 10.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interpellanza e di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interpellanza e della interrogazione pervenute alla Presidenza.

ASARA, Segretario:

«Interpellanza Nanni sulla costruzione della

fognatura e servizi igienici in Golfo Aranci». (258)

«Interrogazione Nanni sulla sistemazione delle strade interne di Golfo Aranci». (913)

Continuazione della discussione e riapprovazione della legge regionale 16 giugno 1959 concernente: «Disposizioni relative al turismo», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 16 giugno 1959 concernente: «Disposizioni relative al turismo», rinviata dal Governo centrale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti, viabilità e turismo.

CONTU (P.S.d'A.), Assessore ai trasporti, viabilità e turismo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a pochissime considerazioni sull'argomento, perchè già in occasione dell'approvazione della legge l'Assessore, a nome della Giunta, trattò tutti i punti che poi hanno formato oggetto dei rilievi del Governo. Dirò subito che la Giunta, come penso anche il Consiglio, è convinta della infondatezza totale di questi rilievi, per cui non posso condividere le perplessità manifestate ieri dal relatore della Commissione. Certo, è saggia cosa attendere il giudizio della Corte Costituzionale, ma non mi sembra altrettanto saggio riapprovare con esitanza un provvedimento che invece

è chiaramente legittimo, perchè così facendo si offre un pretesto, sia pure di mero carattere psicologico, a chi voglia sostenerne la illegittimità. Per noi non vi è dubbio alcuno che esso rientri nei limiti della potestà legislativa, riconosciuta dallo Statuto alla Regione.

Il rilievo del Governo si può scindere in due parti. Nella prima, che ha carattere generale, si sostiene che a norma di Statuto la Regione non può assumere le sue competenze senza la preventiva emanazione di Norme di attuazione; nella seconda, che ha carattere particolare, si nega che la Regione possa emanare provvedimenti in materia turistica i quali abbiano riflessi in materia tributaria. Noi, rapidamente, tratteremo l'una e l'altra questione. Quanto alla necessità o alla possibilità di emanare Norme di attuazione del nostro Statuto, non mi resta che ripetere il punto di vista della Giunta e del Consiglio. Più volte abbiamo affrontato la questione indirettamente, e l'abbiamo trattata in forma specifica e precisa quando il Governo ci chiese un nominativo per riformare la Commissione paritetica, incaricata di preparare le Norme di attuazione. In tutte queste occasioni, direttamente o indirettamente, abbiamo sempre riaffermato che le Norme di attuazione avevano una funzione limitata al primo periodo di vita della Regione; che, cioè, erano necessarie per formare le prime strutture del nuovo organismo, per avviarlo nelle sue funzioni legislativa ed amministrativa; ma che, dopo, la Regione doveva operare nella sua sfera di competenza, libera da qualsiasi interferenza dello Stato.

Noi riaffermiamo oggi questo principio, che, del resto, è stato in certo qual modo accettato anche dal Governo, se è vero che abbiamo già esercitato la potestà legislativa in materia di nostra competenza — questione analoga — senza la preventiva emanazione di Norme di attuazione. Io ho qui sott'occhio la legge regionale 30 marzo 1957, numero 30, che reca disposizioni per l'esercizio della caccia, e la legge regionale 7 marzo 1956, numero 37, che reca disposizioni per l'esercizio di funzioni in materia di pesca; con queste leggi la Regione ha esercitato la sua potestà legislativa in ma-

terie attribuite alla sua competenza primaria — caccia e pesca — così come col provvedimento rinviato ha inteso fare in materia di turismo, direi quasi usando le stesse formule normative. Entrambi i provvedimenti richiamati sono stati a suo tempo rinviati dal Governo ed impugnati davanti alla Corte Costituzionale, ma per motivi differenti da quelli addotti ora.

Onorevoli colleghi, si può ormai sicuramente affermare, così dal punto di vista giurisprudenziale — lo ha dichiarato recentemente la Corte Costituzionale —, come dal punto di vista dottrinario, che una potestà attribuita dallo Statuto regionale è direttamente esercitabile o, meglio, può essere «organizzata» con la legge regionale. Il legislatore regionale, cioè, non «può», ma deve curare l'attuazione delle proprie competenze, e verrebbe meno al dovere di tutore delle proprie attribuzioni se accettasse il principio ancora sostenuto dal Governo, ma sempre più debolmente, di doversi far ricorso a Norme di attuazione.

E' bene ricordare, inoltre, che le disposizioni statutarie sulla Commissione paritetica (che dovrebbe proporre le Norme di attuazione) sono collocate fra le norme transitorie e che non esistono più gli organi ai quali era demandato il compito di costituire tale Commissione. Sicchè, il rilievo di carattere generale secondo cui la legge regionale sul turismo dovrebbe essere preceduta dalle Norme di attuazione dello Statuto in materia, è manifestatamente infondato e noi non lo possiamo accettare.

A favore della nostra tesi si possono anche richiamare i casi che si riferiscono ad altre Regioni autonome. Si è detto che queste hanno ciascuna una fisionomia particolare e che, perciò, non si possono accomunare le disposizioni di sistemi che riguardano una di esse. Ma, pur consentendo in linea teorica su questa dichiarazione di principio, siamo del parere che questi paralleli, agli effetti della esegesi giuridica, hanno, invece, una grande importanza, sempre che si fondino sui medesimi presupposti. Infatti, non si capisce perchè lo Stato, che è sempre lo stesso per tutte le Regioni, debba comportarsi diversamente in situazioni identi-

che. Dicevo che noi potremmo richiamarci al precedente della legge valdostana 31 maggio 1956, numero 2, pubblicata senza alcuna opposizione da parte del Governo, che detta norme in materia di industrie alberghiere e di turismo. Se una differenza c'è fra la nostra legge e quella valdostana, essa è di metodo, non di sostanza, perchè più abilmente, quella, considera tutta la materia del turismo e la fa passare in blocco sotto la competenza regionale, così legislativa come amministrativa, senza entrare in alcuna delle specificazioni nelle quali siamo entrati noi. Di fatto, attraverso questa legge amministrativa, la Regione Valdostana può regolare tutta la materia al completo, anche laddove comporta riflessi nel campo tributario; conseguenza, questa, che costituisce l'unico motivo dell'opposizione del Governo al nostro provvedimento.

A questo punto è legittimo che noi domandiamo perchè, se il Governo ha riconosciuto alla Regione Valdostana la potestà di regolare la materia turistica *in toto*, senza preoccuparsi dei riflessi tributari, deve invece preoccuparsi di questi nel caso della Regione Sarda. La verità è che in sostanza questi riflessi, da un punto di vista giuridico, non hanno alcuna rilevanza. Anzitutto, non è vero che la Regione non abbia alcuna competenza in materia tributaria. Il Governo col suo rilievo denega questa competenza alla Regione con la stessa assolutezza con cui le denega la competenza in materia penale, ma i campi sono assolutamente diversi, e per quanto si possa discutere ancora da un punto di vista giuridico-costituzionale sulle attribuzioni della Regione in materia penale per certi determinati casi, per la materia tributaria il discorso è del tutto diverso, perchè è lo Statuto che riconosce alla Regione una competenza in materia tributaria quando all'articolo 8 specifica che le entrate regionali sono costituite, fra l'altro, «da altri tributi propri». Con questa affermazione si riconosce a noi una potestà in materia tributaria. Pertanto, è rischioso il richiamo del Governo a questo articolo dello Statuto, e lo è maggiormente in quanto lo stesso articolo, nello stesso punto, afferma addirittura che le entrate del-

la Regione sono costituite anche da «imposte e tasse sul turismo». Tutto ciò significa che la Regione ha potestà generica di imporre «tributi propri» e potestà particolare di imporli nel settore del turismo.

C'è da aggiungere l'osservazione fatta dall'onorevole Pernis nel suo intervento di ieri, e cioè che i riflessi connessi alla legge rinviata non sono l'effetto dell'esercizio di una competenza tributaria. La Regione non ha voluto emanare norme di carattere tributario in materia turistica, che rimangono quelle stabilite dallo Stato, ma ha voluto sostituire gli organi statali del turismo con i propri, per cui il Ministero delle finanze dovrà prendere i suoi provvedimenti di concerto con l'Assessorato del turismo anzichè con il Commissariato o col Ministero del turismo. Pertanto, l'argomento che forma la base dei rilievi del Governo risulta veramente specioso e infondato: specioso perchè la Regione non si attribuisce alcuna competenza in materia tributaria; infondato perchè, anche se essa esercitasse una attività legislativa in questa materia, opererebbe nell'ambito delle sue attribuzioni, avendo facoltà di istituire tributi propri e di istituire in particolare imposte e tasse sul turismo, secondo l'articolo 8 dello Statuto.

Il Governo fa anche un richiamo alla necessità di un coordinamento della legislazione regionale. Ormai siamo abituati a vedere il Governo fare ordinariamente i suoi rilievi col contorno di questi amorevoli suggerimenti per l'armonia dei principi del diritto o per la pacifica convivenza delle Regioni con lo Stato, sotto i quali si cela sempre un tentativo di diminuire la ampiezza delle competenze regionali. Il coordinamento fra la politica turistica regionale e la nazionale può avvenire proprio in base alla legge che è stata rinviata, in quanto con l'articolo 7 essa dispone che: «Ai fini del coordinamento dell'attività turistica sul piano nazionale, l'Assessorato del turismo tiene informato il Commissariato per il turismo e l'Ente Nazionale Industrie Turistiche delle iniziative e manifestazioni di particolare interesse turistico da attuarsi in Sardegna». Con questa norma si vuole instaurare un efficace scambio

III LEGISLATURA

CCXLVI SEDUTA

19 MAGGIO 1960

di rapporti, al di là del quale si andrebbe verso quel coordinamento i cui effetti negativi furono denunciati ieri proprio dall'onorevole Pernis.

Ci sentiamo da più parti criticare perchè all'estero non si fa abbastanza propaganda turistica per la Sardegna, che rimane per questo poco conosciuta. Ebbene, onorevoli colleghi, riservandomi di trattarlo più particolarmente in altra occasione, su questo punto io debbo fare alcune precisazioni. La Regione, attraverso l'E.S.I.T., ha fatto quanto ha potuto, ma il compito della propaganda all'estero spetta agli Enti provinciali del turismo, i quali dovrebbero svolgerlo d'intesa con l'E.S.I.T., mentre invece seguono quasi esclusivamente le direttive degli organi nazionali, dai quali dipendono. Così, anche per quanto riguarda la pubblicità turistica, alla Sardegna spetta, nel novero delle altre Regioni, la sorte di cenerentola. Si fa la propaganda per tutte le altre zone d'Italia, che sono già tradizionalmente note, e si cerca di far dimenticare quanto più è possibile la Sardegna, che dovrebbe, invece, essere favorita, perchè anche in questo campo deve riguadagnare il tempo passato. Perciò, è lecito supporre che sotto il ricorrente richiamo del Governo ad un coordinamento si celi il desiderio di lasciare inalterata la situazione a nostro svantaggio, al fine di rallentare anche nel settore del turismo la rinascita della Sardegna. Ma, a questo, noi ci opponiamo.

Altra osservazione di contorno il Governo fa per l'articolo 5, il quale dispone che «La vigilanza e la tutela sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, e sui Comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'articolo 10 del R.D.L. 15 aprile 1926, numero 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, numero 1380, sono esercitate dall'Amministrazione regionale d'intesa con i competenti organi statali». Ecco, testualmente, l'osservazione: «Non può tacersi in proposito che un controllo del genere» — cioè il controllo dell'Amministrazione regionale — «oltre al discostarsi dal sistema previsto dalla vigente legislazione nazionale, che prevede un collegamento tra l'azienda, il Comune ed altri Enti locali» — dirò subito che la nostra legge

non elimina affatto questo collegamento, ma si limita a sostituirsi, nel controllo, agli organi nazionali — «appare in disarmonia con lo stesso sistema instaurato con legislazione regionale, a norma dell'articolo 46 dello Statuto, secondo il quale sono istituite apposite commissioni provinciali per il controllo (decentrato) sugli atti degli Enti locali». Anzitutto, dico che è inutile voler aggiungere ciò che non c'è nell'articolo 46 dello Statuto, dove non si parla affatto di apposite commissioni provinciali, ma si stabilisce che il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato dalla Regione. In secondo luogo, faccio notare che l'articolo 5 della legge rinviata dice nè più e nè meno, parafrasando quasi l'articolo 46, che la vigilanza e la tutela di quelle determinate aziende sono esercitate dall'Amministrazione regionale. Naturalmente, la nostra legge avrà bisogno di un regolamento di attuazione, che dovrà, fra l'altro, stabilire come l'Amministrazione regionale deve esercitare questo controllo, ma non si può affermare che l'articolo 5 rompe l'armonia del sistema dei controlli regionali: sarebbe un'affermazione assolutamente destituita di fondamento giuridico.

Onorevoli colleghi, poichè non vi sono altri rilievi da trattare, concludo esprimendo la convinzione che il Consiglio possa tranquillamente — come, del resto, sembra che farà, a giudicare dalle dichiarazioni dei vari oratori — accettare la proposta della Commissione di riapprovare integralmente la legge rinviata. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

Nel territorio della Regione Sarda le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono esercitate dall'Assessorato regionale al turismo salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

Art. 2

Gli Enti provinciali per il turismo in Sardegna svolgono la propria attività di propaganda turistica secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale al turismo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Al riconoscimento e revoca delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonchè alla dispensa dalla costituzione delle relative aziende autonome nel caso previsto dall'articolo 10 del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, numero 1380, si provvede, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Alla nomina dei presidenti degli Enti pro-

vinciali per il turismo, e dei presidenti e componenti dei comitati delle aziende di cura, soggiorno e turismo, si provvede, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, Segretario:

Art. 5

La vigilanza e la tutela sulle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, e sui comuni dispensati dal costituirle ai sensi dell'articolo 10 del R.D.L. 15 aprile 1926, numero 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, numero 1380, sono esercitate dalla Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ASARA, Segretario:

Art. 6

I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere e quelli concernenti l'applicazione delle norme sul vincolo alberghiero, di cui al R.D.L. 2 gennaio 1936, numero 274, convertiti nella legge 24 luglio 1936, numero 1692, nonchè i provvedimenti di annullamento del vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale d'intesa con i competenti organi statali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ASARA, *Segretario*:

Art. 7

Ai fini del coordinamento delle attività turistiche sul piano nazionale, l'Assessorato al turismo tiene informato il Commissariato per il turismo e l'Ente Nazionale Industriale Turistiche delle iniziative e manifestazioni di particolare interesse turistico da attuarsi in Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poichè non c'è in aula il numero di consiglieri richiesto, la votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche». (120)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e unificazione delle tabelle organiche»; relatore per la prima Commissione l'onorevole De Magistris; relatore per la seconda Commissione l'onorevole Covacovich.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge è stato approvato dalla prima e seconda Commissione tra la generale perplessità, senza differenze di Gruppo. E ciò ben si comprende, se si riflette che, dopo undici anni di regime autonomistico, si presenta all'approvazione del Consiglio un provvedimento di carattere transitorio per l'ordinamento degli uffici interni della Regione e l'inquadramento del personale relativo. Tutti i commissari hanno tenuto a precisare che si rassegnavano ad approvare il disegno di legge per

comprensione verso alcune categorie del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, il quale è stato assunto talvolta, se si vuole, in modo abnorme, ma merita comunque di essere tolto dall'incertezza della propria attuale posizione.

Il disegno di legge, pertanto, è stato, specie dalla prima Commissione competente per materia, sottoposto — durante lunghe e laboriose sedute che hanno visto impegnati nel dibattito tutti i commissari indistintamente — a revisione critica, sia per perfezionarlo, sia, soprattutto, per rimarcare il carattere di transitorietà che deve avere il provvedimento in attesa della non più dilazionabile e completa legislazione sulla materia. Si è accentuato tale carattere: 1) con la modifica del titolo, che non prevede più il riordinamento degli uffici, ma si limita a considerare l'ordinamento esistente, al momento dell'approvazione della legge; 2) con la soppressione dell'articolo 4, in modo da impedire tassativamente l'assunzione di ulteriore personale avventizio, sia pure col pretesto di ricoprire posti che risultassero eventualmente vacanti; 3) con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 12, mediante il quale si è voluto ribadire il principio che col provvedimento s'intende semplicemente provvedere all'inquadramento provvisorio del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, che già presta servizio alla data dell'entrata in vigore della legge, con esclusione, evidentemente, di ogni ulteriore assunzione; 4) con la soppressione della tabella prima, allegata al disegno di legge, che avrebbe comportato il mantenimento *sine die* di uno stato di cose manifestamente irrazionale, dettato unicamente da necessità contingenti.

Da quanto ho schematicamente esposto si deduce, come già in Commissione, che è necessario un riesame globale del problema in tutti i suoi aspetti, al fine di dargli una soluzione razionale entro il più breve tempo possibile.

Come è noto, l'articolo 3 lettera a) dello Statuto speciale per la Sardegna ci conferisce competenza legislativa primaria ed esclusiva, nei limiti ivi precisati, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della

Regione e stato giuridico ed economico del personale». Appare opportuno, come ritiene anche la Commissione, che questa terza legislatura non scada senza che l'Amministrazione regionale abbia messo un po' di ordine nelle proprie strutture essenziali, abbandonando l'attuale stato di provvisorietà per adottare una sistemazione definitiva. Al riguardo, ricorderò due impegni precisi che la Giunta ha assunto per la regolamentazione di due aspetti preliminari del complesso problema. Il primo è rappresentato dall'ordine del giorno Masia - Pirastu - De Magistris - Sotgiu Girolamo - Contu, del 6 marzo 1958, col quale gli si è dato mandato di predisporre un disegno di legge che dia concreta e compiuta attuazione, in armonia con l'articolo 3 lettera a), all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale prescrive che «la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici».

Il secondo impegno è quello preso con le dichiarazioni programmatiche dal Presidente Corrias, in data 21 novembre 1958, secondo il quale la nuova Giunta dovrebbe presentare un apposito disegno di legge che preveda l'ordinamento definitivo e le attribuzioni della Presidenza e degli Assessorati, uscendo dalla fase di provvisorietà per iniziare un periodo di stabile determinazione delle competenze degli organi regionali.

A proposito del primo degli impegni richiamati, osservo che è merito del collega onorevole Serra aver tentato per primo di dare attuazione al disposto dell'articolo 44 dello Statuto con la legge regionale di sua iniziativa 23 marzo 1957, avente per oggetto: «Esercizio di funzioni amministrative della Regione, mediante delega ovvero tramite gli uffici degli Enti locali». Tale legge venne rinviata dal Governo nazionale in data 30 aprile 1957; il Consiglio, su proposta della prima Commissione permanente, accolse i motivi del rinvio, ma la Giunta, col citato ordine del giorno 6 marzo 1958 ha assunto il preciso impegno di ripresentarla rielaborata e completata all'approvazione della nostra assemblea.

Quanto alla necessità di pervenire ad uno

stabile ordinamento degli uffici della Regione, appare ormai evidente a tutti che con la quarta legislatura l'Amministrazione regionale — quale verrà espressa dall'ormai non più tanto lontana consultazione popolare — dovrà poggiare su basi e strutture organicamente previste in legge e non più empiricamente affidate all'estro individuale del Presidente di volta in volta designato. Finora, infatti, ciascun Presidente ha dovuto ricorrere a complicate alchimie nell'articolazione della Giunta, fino a dover spesso adattare l'Assessorato alla persona del futuro titolare, mentre sarebbe molto più giusto e doveroso, sotto ogni punto di vista, nominare il titolare ritenuto più idoneo ad ogni singolo Assessorato, il cui ordinamento e le cui funzioni devono essere stabiliti per legge. La distribuzione delle competenze tra i vari settori dell'Amministrazione deve essere fatta sulla base della oggettiva affinità delle materie, per cui, ad esempio — la esemplificazione mi è consentita dalla sincera amicizia e dalla affettuosa stima che nutro verso l'Assessore onorevole Deriu — l'assistenza e beneficenza dovranno essere di specifica competenza dell'Assessorato degli enti locali, cui spettano anche per il controllo, che esso deve rivendicare, sugli atti degli enti morali esistenti nella Regione. Così lo sport e lo spettacolo — ma gli esempi potrebbero continuare — non possono essere disgiunti dall'Assessorato del turismo, di cui, sia pure a fatica, si comincia a riconoscere la grande importanza nell'economia della Regione e che deve presiedere — come del resto a Roma, mediante l'apposito Ministero di recente istituzione —, con criteri organici ed unitari, a tutte le manifestazioni turistiche, sportive ed artistiche. Non bisogna dimenticare — dirò per inciso — che queste servono a richiamare in Sardegna masse sempre più numerose di visitatori e, di conseguenza, un volume sempre più cospicuo di cosiddette «rimesse invisibili», che si convertono in nuove occasioni di lavoro e in maggiore benessere per tutti.

Per concludere, onorevoli colleghi, faccio presente che, a chiusura della discussione generale sul disegno di legge in esame, mi permetterò di presentare all'accettazione della Giunta

e all'approvazione del Consiglio un ordine del giorno che rispecchierà i concetti che col mio intervento ho inteso preventivamente illustrare. Io confido che, dopo aver impegnato la Giunta a predisporre entro breve termine una organica legislazione sull'ordinamento e le attribuzioni della Giunta stessa, sull'esercizio delegato e decentrato delle funzioni amministrative regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale, sarà più facile anche ai superstiti dubbiosi approvare con animo rinfrancato il disegno di legge.

L'uomo politico dovrebbe, a rigore, ubbidire più al cervello che al cuore. Forse la ragione potrebbe indurci a non sanzionare uno stato di fatto instauratosi, per forza di cose, in modo non perfettamente corretto, ma quando si tratta di sanare una situazione che investe posizioni personali degne di considerazione, non c'è alcuno fra noi, io credo, che vorrà assumersi la responsabilità di respingere la voce del cuore. Per questo, io penso e mi auguro che il disegno di legge venga senz'altro unanimemente approvato, secondo le aspettative della benemerita categoria dei fedeli collaboratori della nostra Amministrazione regionale. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Manca. Ne ha facoltà.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che tutti siamo convinti della necessità di formulare e rendere operante una regolamentazione dei rapporti di impiego del personale dipendente dalla Regione. Così risulta, almeno sino a questo momento, salvo qualche particolare, del quale parlerò più avanti. Resta da sottolineare il ritardo nella presentazione di un tale provvedimento, anche se appare fondato su motivi di ordine pratico inerenti, particolarmente, alla natura del nuovo ente e alla opportunità di una esperienza preliminare.

Ancora oggi, noi discutiamo un disegno di legge che non prevede la organizzazione definitiva degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale, e il conseguente inquadramento in tabelle organiche del personale, ma che

si limita a considerare la situazione di fatto che è andata determinandosi nei rapporti tra il personale e l'Amministrazione regionale. Nessuno può negare che la confusione e la irrazionale situazione nella quale è venuto a trovarsi il personale della Regione dipendano proprio dalla mancanza di una tempestiva legislazione sugli organici degli uffici e sullo stato giuridico degli impiegati. La responsabilità di questa situazione è di coloro che hanno assunto il personale escogitando i più svariati e strani rapporti di impiego, anziché procedere all'inquadramento ed alla soluzione del problema a tempo debito. Certo è, onorevoli colleghi, che una varietà così complessa di rapporti di impiego esiste soltanto nella Regione Sarda, io immagino. Nè è possibile pensare che tale situazione di fatto sia esclusivamente conseguenza di una effettiva esigenza di organizzazione dei servizi e delle funzioni, che la Regione nel suo sviluppo ha dovuto affrontare, pure ammettendo che non si potesse giungere ad una precisa e rigida determinazione del numero dei dipendenti di cui la Regione, via via, aveva bisogno.

Bisogna riconoscere che nel periodo intercorso dalla fine della guerra ad oggi tutti gli enti pubblici in Italia hanno sofferto di una carenza nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti, e che non sempre la assunzione del personale è stata effettuata con rigidi e precisi criteri di funzionalità. I motivi sono ovvii: c'è una continua dilatazione delle funzioni, dei servizi e delle prestazioni che gli enti pubblici sono chiamati a svolgere. Ciò vale a maggior ragione per la nostra Amministrazione regionale. Però, anche facendo questa constatazione, non possiamo giustificare pienamente il mantenimento in atto di 10-12 e, a quanto pare, anche 15 tipi di rapporto di impiego l'uno diverso dall'altro.

Pertanto, nella discussione del disegno di legge, non ci si presenta solo il problema collegato agli interessi del personale e, quindi, umano, ma anche quello delle condizioni della nostra Amministrazione. Secondo me, il disagio in cui oggi si trova il personale della Regione, e le ingiustizie, piuttosto evidenti, consumate a danno di diversi dipendenti pongono in evidenza

un certo carattere dell'Amministrazione regionale, indebolendone il suo prestigio e la sua autorità e menomandone la sua funzione di ente pubblico. Le condizioni di disagio di cui si è parlato, in cui si trova oggi il personale, sono, a mio modo di vedere, anche quelle dell'Amministrazione nel suo complesso. Ed è anche per ciò che si pone l'esigenza di addivenire ad una regolamentazione definitiva dei rapporti di impiego.

Forse qualche contrasto può sorgere laddove si tenta di definire le finalità del disegno di legge. Infatti, la prima Commissione sostiene che esso «pur non intendendo disciplinare il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione, ma volendo perseguire lo scopo di determinare una situazione che consenta nell'immediato futuro una più agevole attuazione dello stato giuridico del personale, detta anche, in via anche incidentale, alcune norme che disciplinano lo stato giuridico». Io su questa formulazione mi permetto di non essere pienamente d'accordo, perchè, a mio modo di vedere, il disegno di legge disciplina il rapporto di impiego del personale; cioè, dà al rapporto di impiego una regolamentazione, seppure incompleta; di essa certamente molti di noi non sono soddisfatti, ma comunque si tratta di una regolamentazione. Altrimenti, se non si mirasse almeno in parte a questo scopo, vi sarebbe davvero da preoccuparsene.

Il provvedimento — ripeto — è incompleto, limitato, talvolta anche insoddisfacente, ma regola però, comunque, il rapporto di lavoro. Il fatto stesso che all'articolo 1 sia indicata tutta una serie di altri provvedimenti sul personale che vengono sostituiti da quello in discussione, prova che si tratta di una regolamentazione vera e propria, (sia pure precaria) benchè consideri i dipendenti in qualità di avventizi anzichè di impiegati in pianta stabile, come sarebbe da attendersi. Del resto, l'articolo 11 del disegno di legge rimanda esplicitamente alle disposizioni vigenti per gli impiegati e salariati statali per quanto non previsto dal disegno di legge stesso. Quindi, possiamo ben concludere che si tratta di una regolamentazione,

sia pure limitata, dello stato giuridico degli impiegati e salariati della Regione.

Se noi non siamo convinti di questo, io credo che troveremo difficoltà a superare determinate posizioni e resistenze.

Una delle posizioni che non posso completamente condividere è quella che l'onorevole Serra sostiene in una relazione, che ci è stata distribuita ieri. Egli afferma che, ancora prima di fissare le tabelle organiche e lo stato giuridico del personale, bisognerebbe delineare con una certa precisione le funzioni della Regione, i servizi che essa è chiamata a compiere e gli incarichi che eventualmente delegherà agli Enti locali; solo così si potrebbe conoscere il numero del personale necessario e le sue mansioni e si potrebbe arrivare, quindi, ad una legislazione completa e definitiva in materia.

Questa tesi, secondo me, non ha nessuna validità oggettiva, ma rappresenta un personalissimo punto di vista. Sarebbe potuta valere qualora la Regione si fosse trovata nelle condizioni di dover iniziare dal nulla la sua attività; ma, oggi che essa assolve già alle sue funzioni e che ha già assunto il personale, oggi che esiste una situazione di fatto, questo ragionamento non ha più ragione di essere. Non possiamo prescindere dalla realtà: occorre considerare la presenza del personale, e la struttura che la Regione ha assunto nel corso di questi anni. Cioè, noi non possiamo configurarci una amministrazione ideale sulla quale basarci per stabilire l'organico del personale ed il suo stato giuridico. Noi abbiamo già un'Amministrazione regionale con i suoi servizi ed il suo personale, e quindi, partendo da questo dato di fatto, nei limiti consentiti all'autonomia dell'Ente regione e avvalendoci dell'esperienza su cui si fonda la legislazione sui dipendenti dello Stato, dobbiamo formulare le norme per il nostro personale.

Il provvedimento che discutiamo si adatta alla situazione esistente ed ha carattere transitorio, come ha dichiarato la prima Commissione. Proprio per questo è veramente utile: perchè oggi non possiamo essere in grado di determinare con precisione il numero degli impiegati dell'Amministrazione regionale, in considerazione del particolare momento che attraversa la

vita dell'Istituto autonomistico in vista dell'attuazione del Piano di rinascita, nonchè in considerazione del fenomeno generale della continua dilatazione dei servizi, dei compiti e delle prestazioni che gli enti pubblici in Italia sono chiamati ad effettuare. Questa considerazione vale soprattutto per la nostra Regione, che ha un numero di anni piuttosto limitato di esperienza e che va incontro all'assolvimento di compiti assai vasti.

Io penso che il problema del personale non possa essere completamente risolto con questo provvedimento, e neanche con un altro successivo, proprio perchè noi ci troveremo, nel prossimo futuro, di fronte a una situazione come l'attuale. D'altro canto, poichè una regolamentazione ci deve pur essere, riteniamo che quella fissata dal provvedimento in esame sia accettabile, seppure — lo ripeto — non ci soddisfi completamente. Bisogna rilevare che il tempo non giuoca certamente a nostro favore; chè, se ritardassimo ancora a stabilire una regolamentazione dei rapporti d'impiego del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, noi ci troveremmo di fronte a difficoltà e preoccupazioni sempre maggiori; fra esse, debbo rilevare quella, di natura politica, di dare ai servizi della Regione un minimo di assetto giuridico, che, pur essendo di carattere provvisorio, possa costituire la base di partenza per una sistemazione definitiva.

Pertanto, noi siamo contrari ad ogni ritardo e dichiariamo che approveremo il provvedimento in esame, salvo qualche modifica, che potrà apportarsi nel corso della discussione degli articoli. Infine, invitiamo anche gli altri Gruppi a pronunciarsi a favore di questo provvedimento, che è approntato nell'interesse del personale e dell'Amministrazione regionale, alla quale conferisce un maggiore prestigio ed una maggiore autorità di fronte alla pubblica opinione dei Sardi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cingolani. Ne ha facoltà.

CINGOLANI (P.D.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichia-

rare che il Gruppo cui ho l'onore di appartenere voterà a favore del disegno di legge.

Il provvedimento risponde, infatti, ad una sentita esigenza di sistemazione dello stato giuridico ed economico di tutto il personale che presta servizio nell'Amministrazione regionale. Una parte di questo, come è noto, una volta coperti i posti previsti dall'organico provvisorio approvato con legge regionale 5 maggio 1953, numero 19, è stata assunta dalla Giunta — per far fronte alle crescenti esigenze — facendo ricorso a norme particolari ed in qualche caso a titolo assolutamente precario: si son così determinate, tra dipendenti che assolvono mansioni analoghe, assurde sperequazioni.

Urge, pertanto, porre rimedio ad una simile situazione, ed è per questo che il Gruppo del Partito Democratico Italiano ha accolto con soddisfazione la presentazione del disegno di legge, che ha però, sia ben chiaro, solamente il valore di una sanatoria, indilazionabile, di uno stato di fatto. Rendo a questo proposito noto che ritengo doveroso presentare un ordine del giorno — il quale, sono certo, troverà il favore degli onorevoli colleghi — per impegnare la Giunta a proporre entro l'anno un disegno di legge per la definitiva sistemazione dello stato giuridico del personale della Regione. Potrà così finalmente chiudersi una fase organizzativa di fondamentale importanza per la funzionalità dell'Amministrazione regionale, che deve poter contare su funzionari ed impiegati, i quali, sicuri del proprio impiego, diano il miglior rendimento, a tutto vantaggio della Regione. Non si dimentichi che la burocrazia, se ha dei difetti, ha pure dei grandi pregi, ed è onesto riconoscere che essa assicura la continuità dell'amministrazione ed il rispetto della legge, al servizio dei cittadini tutti.

Qualche collega potrà dire che è stata effettuata qualche assunzione non troppo — come dire? — oculata. Ciò può anche essere vero, ma non è certo danneggiando tutti che si rimedia ad eventuali ingiustizie. D'altro canto, non è meno vero che è nell'intento di perseguire una ipotetica giustizia assoluta che l'Amministrazione regionale è pervenuta alla fine della terza legislatura senza avere approntato le leggi ne-

cessarie alla sistemazione definitiva degli organici e dello stato giuridico dei propri dipendenti.

Onorevoli colleghi, la mia esperienza personale mi consente a questo punto di affermare che il personale della Regione, nella quasi totalità — si tratti di comandati o avventizi, delle categorie direttive o di concetto o esecutive — compie il suo dovere con capacità ed eccezionale spirito di sacrificio. Non è raro trovare numerosi funzionari che dopo le otto e le nove di sera sono ancora in ufficio, cosa che non è certamente frequente nelle altre pubbliche amministrazioni.

L'approvazione del disegno di legge in discussione rappresenta, a mio avviso e a parere del mio Gruppo, un atto di doverosa giustizia che metterà tutti i dipendenti regionali in condizioni di parità. Come è già stato fatto rilevare dall'Assessore alle finanze ai componenti della seconda Commissione, l'approvazione della legge, pur concentrando una maggiore somma sui capitoli del personale, comporta un aumento effettivo di spesa quanto mai modesto.

Concludo, perciò, augurandomi che i punti di vista ora esposti siano condivisi anche dagli altri Gruppi consiliari e che il disegno di legge possa essere approvato all'unanimità.

Infine, voglio leggere il testo dell'ordine del giorno che mi permetto presentare: «Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione sul disegno di legge numero 120, ritenuto che l'approvazione di detto disegno di legge, pur rappresentando una inderogabile esigenza di giustizia, non risolve, però, in modo definitivo la situazione del personale regionale; considerato pertanto che si rende indispensabile l'approvazione dello stato giuridico definitivo del personale; impegna la Giunta a presentare, entro tre mesi, un disegno di legge concernente lo stato giuridico del personale della Regione».

Sono certo che questo ordine del giorno, qualora per questioni di partito non venisse accettato, costituirà la base per un altro ordine del giorno che verrà concordato fra tutti i Gruppi e presentato prima della votazione della legge.

Invito di nuovo i colleghi ad approvare all'unanimità questo provvedimento, perchè, ri-

peto, non è giusto che dopo dieci anni di funzionamento della Regione autonoma, ancora i nostri funzionari non abbiano uno stato giuridico che li metta in condizioni di sicurezza e di tranquillità e non li tenga, come per il passato, alla mercé dei partiti e delle correnti politiche. (*Consensi*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GARDU.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione vuole essere una sanatoria di uno stato di cose evidentemente anormale — infatti, non si può parlare di medicamenti se non nel caso di malattia — che purtroppo dura da oltre dieci anni e che, quindi, come tutte le malattie croniche, è difficilmente guaribile. Quali potrebbero essere, invero, i rimedi? A taluno che propone di lasciare immutata la situazione presente, io domando se è concepibile che il personale — in gran parte si tratta di capi famiglia — il quale da undici anni alle dipendenze della Regione presta lodevole servizio, sia più oltre mantenuto nello stato di precarietà in cui si trova, per cui potrebbe da un momento all'altro essere esonerato dal suo impiego! E chiedo anche se è concepibile — sempre dal punto di vista umano, s'intende! — che un impiegato, dopo aver contribuito con la sua attività e capacità allo sviluppo della Regione, venga oggi sottoposto al vaglio di un concorso! Sono assurdità, queste, che noi non possiamo accettare.

Al presente, l'unico rimedio è il cosiddetto colpo di spugna: ciò che è stato è stato, ed il personale non deve sopportare le conseguenze delle colpe altrui. Non possiamo infatti esimerci dal rilevare che un po' di colpa vi è, colpa che non può essere attribuita all'attuale Giunta, ma che certamente risale agli amministratori che si sono succeduti alla guida della Regione dal giorno dell'insediamento del Consiglio ad oggi. Ricorderò che, subito dopo l'insediamento del Consiglio, la prima Commissione, durante l'esame del primo organico provvisorio del personale della Regione, e dopo aver criticato la buro-

crazia statale, i cui aspetti negativi non si sarebbero dovuti riflettere in sede regionale, affermò il principio di doversi limitare il numero degli impiegati regionali al minimo indispensabile per il buon funzionamento degli uffici; i nostri funzionari sarebbero dovuti essere capaci e competenti e ben retribuiti, per essere in grado di lavorare nel modo più proficuo e col massimo impegno. Forse questa deliberazione della prima Commissione non è stata neanche letta... Certamente non è stata applicata *in toto*. Comunque — questo non lo può negare nessuno — ai dipendenti della Regione si è fatto un trattamento economico notevolmente migliore di quello di altre amministrazioni.

Osservo che il numero degli impiegati è diventato forse eccessivo, ma io credo che il motivo principale di ciò è dovuto all'essersi adottato un organico fisso per ciascun Assessorato. Se vi fosse stato un organico unico, il personale sarebbe stato distribuito più ragionevolmente, a seconda delle esigenze, evitando talune esuberanze numeriche.

Nella maggior parte dei casi vi è stata completa dedizione dell'impiegato all'Ente, ma saremmo fuori della realtà se non riconosciamo che qualcuno non ha dato proprio tutto quello che poteva all'Amministrazione.

Si sarebbero dovute avere delle garanzie sulle capacità del personale, ma nemmeno questo fu fatto, in quanto le assunzioni, come prescrivono le norme dello Stato — lo ribadisce la Costituzione all'articolo 97 — non avvennero attraverso pubblico concorso. In realtà, i concorsi non si poterono bandire per i primi impiegati — su questo siamo d'accordo — perchè la Regione era sorta dal nulla. Dopo eletto il primo Consiglio regionale, in due o tre cantine dell'ex palazzo vicereale furono installati i primi indispensabili uffici, dove non c'erano neanche sedie. Pretendere, in queste condizioni, che le prime assunzioni avessero tutti i crismi della legalità, sarebbe veramente assurdo. Le primissime assunzioni si dovettero fare con la sola garanzia che offriva la conoscenza un po' generica degli aspiranti. Certo, per le ulteriori assunzioni si sarebbero dovuti bandire regolari concorsi, oppure, volendo evitare le

disparità tra i primi e i secondi assunti, si sarebbe dovuto fare almeno un concorso interno, che sarebbe servito a controllare se il personale assunto senza nessuna garanzia aveva le necessarie capacità. A noi risulta, infatti, che qualche impiegato ne fosse sprovvisto. Invece, in questo lungo periodo di undici anni, non si sono fatti nè concorsi per le nuove assunzioni nè concorsi interni per garantire che tutte le assunzioni avessero dato buon esito.

Da tutto ciò è derivato un pregiudizio all'Ente regione, ma più ancora agli impiegati, i quali dopo undici anni non sanno quale sia la loro posizione: non sono sicuri di mantenere il posto, non hanno garanzie di sviluppo della carriera e non sono tranquilli neanche in fatto di pagamento di stipendio, chè, se la Corte dei Conti adottasse criteri rigorosi, nessuno potrebbe essere pagato. Giusto, quindi, che tutti gli impiegati abbiano reclamato l'approvazione del provvedimento che noi, onorevoli colleghi, discutiamo. Noi siamo convinti che sia necessario approvarlo — rappresenta senz'altro una sanatoria —, ma non per questo rinunciamo al diritto di puntualizzare la situazione. Finora non si è agito bene, anzi si è agito male ed in violazione delle leggi vigenti.

Ricordiamo, inoltre, che il disegno di legge mira a sanare uno stato di fatto irregolare, e non deve perpetuare l'abuso. Ciò significa che con la sua approvazione la Giunta è impegnata a non fare più nessuna assunzione senza regolare concorso: il periodo della irregolarità e dell'emergenza deve una volta per sempre cessare; dopo undici anni deve essere ripristinato il rispetto rigoroso della legge.

Detto questo sulla portata generale del provvedimento, debbo soffermarmi su qualche rilievo fatto dalla Commissione finanze. Sarebbe non opportuno disconoscere la fondatezza del rilievo sugli incarichi contemporanei. Si tratta, cioè, di quei funzionari della Regione che contemporaneamente godono di impiego in un'altra amministrazione, percependo due emolumenti diversi. Questo, se si verifica, non è giusto. Chi è funzionario di altra amministrazione può essere comandato presso la Regione, ma la coesistenza di due incarichi e di due stipendi costi-

tuisce un abuso che deve essere stroncato. Ugualmente, per una ragione di carattere etico, di giustizia, non deve essere consentito ad un impiegato che ha già da tempo raggiunto i limiti di età di rimanere ancora in servizio. Questi limiti, rispettati da tutte le amministrazioni, sono stabiliti perchè si presume — anche se, alle volte, infondatamente — che ad una certa età si renda meno.

Altro punto dolente, per quanto il parlarne possa essere ingrato, è quello che riguarda i pensionati. Ve ne sono, lo riconosco, che esplicano mansioni veramente utili, ma non è giusto che essi, godendo già della pensione, portino via il posto ai giovani che non hanno nessuno stipendio e che spesso devono mantenere una famiglia. Onorevoli colleghi, ci siamo in mezzo e siamo, disgraziatamente, fatti continuamente segno a sollecitazioni per raccomandazioni. Ognuno di noi ha una triste raccolta di casi, veramente dolorosi, di piccole famiglie, che forse si sono formate avventatamente e che non hanno di che sfamarsi: e sembra preferibile sistemare uno di questi padri di famiglia, in luogo di una persona la quale ormai ha già allevato la sua famiglia e gode di una pensione che dovrebbe essere proporzionata allo stipendio percepito durante il servizio. Mi sembra doveroso, da parte di tutti noi, onorevoli colleghi, fare un po' di largo a questi giovani.

E veniamo ai comandati, per i quali non ho molta simpatia — lo dichiaro subito — in quanto il comando lo concepisco come misura iniziale, assolutamente transitoria. All'inizio è stato opportuno, anzi indispensabile in certi casi, ricorrervi, ma non si sarebbero dovute creare grosse ingiustizie sul piano della retribuzione tra i comandati e gli altri impiegati. Non è ignoto ad alcuno che certi comandati arrivano a percepire anche 300-400 mila lire mensili. Non è raro il caso che qualcuno per mesi e forse per anni abbia goduto dell'indennità di missione; indennità che si rinnovava perpetuamente o quasi per una di quelle — come dire? — finenze nelle quali la burocrazia italiana è veramente maestra. Alla fine, infatti, del termine massimo per la missione, il funzionario rientrava per pochi giorni, se

non per poche ore, nella sua amministrazione d'origine e dopo questo breve periodo veniva nuovamente comandato in modo da poter ricominciare. Nulla di gravissimo, in fondo, se non costituisse un aggravio di spese per la Regione ed una diversità di trattamento fra gli stessi impiegati regionali. Per quale ragione un funzionario laureato, che lavora come il comandato, e qualche volta lavora anche di più, deve avere 100 quando l'altro ha 500? Questa disparità di trattamento origina del malcontento, e voi mi insegnate che negli ambienti degli uffici il malcontento è il male peggiore. Il funzionario, per dedicarsi completamente al suo lavoro, deve essere sereno e non deve nemmeno sospettare di avere subito una ingiustizia.

Della soluzione di questo scottante problema è arbitra la Giunta: se essa ritiene che, dopo più di dieci anni, vi siano ancora dei funzionari comandati la cui presenza è indispensabile per la Regione — io contesto che vi siano uomini indispensabili in qualsiasi settore — o anche solamente utile, deve offrire loro una scelta; cioè, a questi nostri ottimi, e alle volte eccellenti collaboratori, deve chiedere se preferiscono rientrare nella loro Amministrazione, oppure restare presso la Regione, per essere trattati, però, alla pari di tutti gli altri impiegati pari grado.

Un'altra osservazione — riservandomi di presentare, se del caso, un emendamento — sull'articolo 2, che alle lettere c) e d) prevede l'inquadramento di tutti gli impiegati assunti sino al 31 marzo 1959. Leggo in questo istante un emendamento dell'onorevole Presidente della Giunta, che vorrebbe fossero inquadrati tutti gli assunti in servizio fino al 31 dicembre 1960. Esiste un motivo preciso per cui queste pretese vanno ritenute ingiuste. Il Consiglio regionale, con la legge del 17 maggio 1957, stabilì che le ulteriori assunzioni si sarebbero dovute fare mediante concorso; la legge fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, è vero, ma l'intenzione del Consiglio fu e resta chiaramente manifestata. Perciò, il personale assunto dopo — si tratta di una modesta minoranza — era tenuto a conoscere quella legge e doveva aspettarsi i concorsi per poter en-

trare nell'organico della Regione. Ora, invece, si vorrebbe considerare anche queste ultime assunzioni con una ingiustificata larghezza, che ricorda Carlo V quando fece *todos caballeros*! Qualcheduno potrebbe osservare che, sì, le critiche sono facili a farsi, ma che bisognerebbe trovarsi in certi posti per vedere quali e quante pressioni si fanno per l'assunzione del personale. So benissimo che Presidenti, Assessori, capigruppo, son tutti ossessionati dalle pressioni di chi vuol trovare un impiego, e posso anche comprendere che spesso non è facile non tenerne conto, specie quando provengono da certi ambienti e da certe persone. Lungi da me pretendere di essere in proposito giudice estremamente severo, specie se penso che sarei forse meno forte di altri nel respingere queste sollecitazioni! In materia mi viene in mente la frase di Don Abbondio, il quale, al Cardinale Federigo, che lo richiamava ai suoi doveri di sacerdote e di pastore, rispondeva all'incirca: «Gli è chè le ho viste io quelle facce, le ho sentite io quelle parole...!». Così i dirigenti della Regione potrebbero dirmi che le pressioni le ricevono loro...

Ebbene, per venire in soccorso degli amici della Giunta propongo che nel provvedimento che stiamo per approvare si inserisca una norma transitoria per stabilire che d'ora innanzi nessuno potrà più essere assunto se non dopo regolare concorso. In tal modo, voi, onorevoli signori della Giunta, con noi, sarete liberati dalle piaghe delle raccomandazioni e potrete dire che posti non se ne possono elargire perchè lo vieta una legge e la legge va rispettata.

Detto questo, onorevoli colleghi, vi annunzio che il Gruppo del partito socialista voterà a favore del disegno di legge. Le ragioni le ho esposte, e ripeto che, considerato che la posizione di avventizio non può durare per un lungo periodo di tempo e che non si può pretendere di sottoporre oggi ad un rigoroso concorso (e, se non fosse rigoroso, sarebbe una burletta) un impiegato che presta lodevole servizio da oltre dieci anni, bisogna assolutamente eliminare l'incertezza della posizione in cui il personale si trova, incertezza che ha creato differenze di trattamento deplorabili. Noi riteniamo giu-

ste e fondate le istanze formulate dai nostri dipendenti, che chiedono di avere un organico sia pure provvisorio.

Per concludere, pur riservandomi, come ho già dichiarato, di presentare un emendamento all'articolo 2, faccio voti affinché la Giunta prenda impegni di ripresentare senza ulteriori indugi la legge definitiva sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente, in modo che possa essere approvata entro il corrente anno. La Giunta deve anche accettare di includere nel provvedimento in discussione una disposizione transitoria che vieti l'assunzione di altro personale senza concorso. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Bernard. Ne ha facoltà.

BERNARD (D.C.). Signor Presidente onorevoli colleghi, forse in questo momento io non sarei in grado di citare con esattezza il numero delle volte che il problema della disciplina dello stato giuridico del personale e del riordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale è stato sottoposto all'esame del nostro Consiglio, in questi primi undici anni di vita autonomistica; posso dire solamente, senza tema alcuna di smentita, che troppe volte noi abbiamo preso in esame provvedimenti che, se hanno servito ad apportare qualche leggera modificazione a situazioni particolari, se hanno risolto problemi di qualche settore della nostra amministrazione, hanno però lasciato insoluto il problema di fondo.

La situazione odierna potrebbe indurre qualcuno ad insinuare che il problema non sia stato sino ad oggi affrontato con la dovuta decisione, col deliberato proposito di arrivare ad una soluzione che disciplinasse la delicata questione dei rapporti tra personale ed Amministrazione regionale. Forse in questa opinione vi può essere qualche cosa di vero; è bene, però, precisare subito che la disciplina dello stato giuridico è certamente uno dei problemi più spinosi dei quali deve occuparsi ogni amministrazione, tanto è vero che lo Stato, che ha altra esperienza e altre possibilità — ben diver-

se dalle nostre —, non ha ancora definito in modo soddisfacente lo stato giuridico di certe categorie di suoi dipendenti. Tuttavia, non può non essere messo in evidenza lo sforzo costante dell'Amministrazione regionale per giungere ad una buona regolamentazione dei rapporti del personale, dai provvedimenti emanati nei primi quattro anni di vita, che erano necessariamente provvisori, data l'impossibilità di prevedere gli sviluppi del nuovo organismo, alle iniziative prese nella seconda legislatura, che avrebbero approdato a qualche cosa di concreto e di definitivo se il disegno di legge numero 123, presentato il 20 dicembre 1955 dall'allora Presidente della Giunta regionale onorevole Brotzu, non fosse stato sostanzialmente modificato dalle Commissioni prima e dal Consiglio dopo.

Quelle modifiche, certamente, furono dettate non dal desiderio di sabotare la legge stessa, ma dalla più sincera intenzione, che ciascuno di noi aveva, di arrivare, nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile, alla definitiva soluzione dell'annoso problema, per dare agli amministratori la possibilità di disporre di uffici adeguati alle nuove esigenze, ed al personale la serenità e la dignità indispensabili per lavorare bene. L'iter di quel disegno di legge lo conosciamo e lo ricordiamo tutti. Fu approvato dal Consiglio regionale in data 17 maggio 1957, rinviato a nuovo esame dal Governo centrale, riapprovato dal Consiglio nel luglio del 1958, indi impugnato davanti alla Corte Costituzionale, che lo dichiarò incostituzionale con sentenza numero 30 del 30 aprile 1959.

Il giudizio dell'alta Corte riproponeva dunque il problema nella sua interezza e nella sua indifferibilità. E' di quel periodo una mia interrogazione che sollecitava al Presidente della Giunta regionale l'immediato riesame della questione e prospettava la eventualità di una commissione cui affidare l'esame della materia e la preparazione di nuove proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

La Giunta attuale, dimostrandosi sensibile alle richieste che da più parti le pervenivano, convinta essa stessa della urgenza del problema, deliberò di giungere alla sua soluzione in

due distinti tempi. Venne così presentato il disegno di legge in esame, per il riordinamento degli uffici dell'amministrazione e la unificazione delle tabelle organiche, con la riserva di presentare dopo la sua entrata in vigore il successivo provvedimento sullo stato giuridico definitivo del personale. Il disegno di legge, anche a voler prescindere dalle constatate urgenti esigenze di funzionalità degli uffici, le quali, ovviamente, hanno avuto un peso determinante nella stesura delle norme, si è reso assolutamente necessario per creare le condizioni indispensabili per la legge sullo stato giuridico ed economico del personale e sul regolamento organico. Se il provvedimento che stiamo discutendo non venisse approvato, la successiva legge sullo stato giuridico dovrebbe necessariamente tener conto delle particolari situazioni che esso, invece, permette di superare; perciò, risulterebbe appesantita e costituirebbe una fonte di insanabili ingiustizie e sperequazioni a danno di una parte del personale e a favore, ingiustificato, dell'altra, determinando uno stato di cose che non potrebbe non ripercuotersi negativamente sul buon andamento degli uffici e servizi dell'amministrazione e sullo stesso istituto regionale.

Il disegno di legge, mentre non introduce alcuna innovazione nel trattamento economico, che dovrà essere definito con lo stato giuridico, si propone la migliore utilizzazione del personale in servizio, attraverso l'eliminazione delle dannose gravi sperequazioni di trattamento ora esistenti in seno alle varie categorie e fra di esse.

A tal fine stabilisce: primo, che sia bandito un concorso per valutare e selezionare il personale in servizio non ancora inquadrato in qualità di avventizio e di salariato temporaneo; secondo, l'unificazione delle varie tabelle organiche in vigore, con quegli opportuni adattamenti rivolti ad istituire tanti posti quanti sono gli elementi in servizio, ed a permettere una razionale distribuzione del personale nei vari uffici, anche nell'intento di rendere possibile un avvicendamento utile — anzi necessario — alla preparazione professionale dei dipendenti; terzo, l'estensione ai dipendenti regionali, se

ed in quanto applicabili, delle norme che disciplinano i rapporti degli impiegati civili e salariati dello Stato, per modo che in ogni caso risultino precisati i loro diritti e doveri; quarto, l'istituzione della commissione per gli affari del personale ed il consiglio di disciplina; quinto, l'obbligo per l'Amministrazione di assicurare in ogni caso, sino a quando non entrerà in vigore lo stato giuridico definitivo, tutti i servizi con solo personale previsto nelle tabelle unificate nelle quali, ripeto, figurano tanti posti quanti sono gli elementi in servizio o proposti per le sopraggiunte esigenze dell'Assessorato degli enti locali.

Si deve sottolineare un fatto, che io mi limito a citare, dato che sarà oggetto di argomentazioni più ampie da parte del relatore della seconda commissione, onorevole Covacovich: cioè, che il provvedimento, qualora i posti venissero effettivamente tutti occupati, comporta solo una maggiore spesa di 60 milioni di lire all'anno; somma esigua, se posta in relazione alle spese che già sostiene nel settore l'Amministrazione regionale. Con un emendamento si è già proposto di ridurre per il corrente esercizio questa maggiore spesa da 60 a 35 milioni, perchè si prevede che la entrata in vigore della legge non avverrà prima dell'uno giugno.

Le Commissioni hanno ormai abbondantemente discusso, esaminato ed infine approvato il disegno di legge. A me corre l'obbligo di segnalare e, eventualmente, di discutere la decisione presa dalla prima Commissione di eliminare la tabella 1 concernente l'ordinamento degli uffici.

L'eliminazione di questa tabella, a mio avviso, oltre a non armonizzarsi col testo rielaborato della legge che s'intitola «ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale», può fornire materia di rilievo da parte dei competenti organi di controllo, in quanto contrasta con i principi generali dell'ordinamento amministrativo vigente. Infatti, poichè alla base di tale ordinamento sta l'ufficio, la formazione delle tabelle del personale è subordinata alla esistenza degli uffici ai quali il personale stesso deve essere destinato. Si sono unificate e riorordinate le tabelle organiche contenute nei vari

provvedimenti legislativi sopravvenuti nell'ordinamento regionale in tempi differenti, ma non si è considerato che con tale sistema si vuole dare carattere permanente anche ad assunzioni essenzialmente temporanee.

Un'altra modifica, quella apportata all'articolo 12, dove è detto che i servizi dell'Amministrazione debbono in ogni caso essere assicurati esclusivamente con personale che già presti servizio alla data di entrata in vigore della legge, potrebbe pregiudicare la possibilità del comando di idoneo personale per il controllo sugli atti degli Enti locali, nella eventualità che l'inizio del controllo stesso si protraesse ed il personale comandato non affluisse prima del perfezionamento della legge in esame.

Ho ritenuto opportuno fare queste osservazioni nella speranza che il Consiglio ne tenga debito conto in sede di discussione degli articoli.

Il nostro Gruppo — è forse superfluo dichiararlo — è unanimemente favorevole al disegno di legge. Peraltro, è bene precisare che noi consideriamo questo primo provvedimento assolutamente transitorio, e desideriamo, quindi, che ad esso faccia seguito tra non molto il provvedimento definitivo sullo stato giuridico. Non vogliamo che il problema, come altre volte è accaduto, resti per lungo tempo in attesa della soluzione definitiva. Chiediamo in proposito l'assicurazione del Presidente della Giunta.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Da dieci anni stiamo chiedendo la soluzione definitiva.

BERNARD (D.C.). Desideriamo che il Presidente della Giunta ci assicuri che all'approvazione del provvedimento in esame si accompagnerà la formulazione del provvedimento definitivo che riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale. (*Consensi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: «Disposizioni relative al turismo», rinviata dal Governo centrale.

III LEGISLATURA

CCXLVI SEDUTA

19 MAGGIO 1960

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti 52

maggioranza 36

favorevoli 46

contrari 6

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Cadeddu - Cara - Cardia - Casu - Cingolani - Cois - Contu - Corrias - Cottoni - Covacivich - Dedola - Del Rio - De Martis - Deriu - Dettori - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Giua - Lay - Lippi Serra - Macis Elodia - Marras - Medda - Melis - Milia

Dino - Murgia - Nanni - Nioi - Pazzaglia - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Puligheddu - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Soggiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Usai - Zucca).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 9 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1960